

Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - termini di comparizione - in genere - Comparsa di riassunzione notificata a mezzo posta - Principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario - Operatività - Esclusione - Fondamento - Notificazione - a mezzo posta.

In tema di riassunzione della causa, ove la comparsa di riassunzione sia notificata a mezzo posta, non trova applicazione il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, in quanto, ai fini del computo del termine legale di comparizione, ex art. 163 bis c.p.c. (il cui rispetto è necessario a pena di nullità della "vocatio in jus"), il "dies a quo" va individuato nella data di consegna al destinatario, avuto riguardo alla "ratio" del termine a difesa e considerato che l'anticipazione del perfezionamento dalla notifica riguarda solo la parte che la richiede, al fine del rispetto di un termine posto a suo carico, e non il destinatario.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021
(Rv. 663122 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_163 bis, Cod_Proc_Civ_art_164

Corte

Cassazione

32130

2021